



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente

La Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti IV,
I e IX

LORO SEDI

**Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 19 del 3 aprile 2023 concernente:
“Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”**

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 47 del 25 novembre 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Savo, Lena, Berni, Crea, La Penna, Neri, Sabatini, Tidei, Iannarelli in sostituzione di Tiero, Valeriani.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale espressamente autorizzato dalla Commissione, composto da n. 17 articoli e il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente per il prosieguo dell'iter.

Alessia Savo

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932059

Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_7_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

MOD 05 SG 25.3.3

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 19

CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI IN FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”**

SOMMARIO

Art. 1 *Oggetto*

Art. 2 *Finalità*

Art. 3 *Definizioni*

Art. 4 *Interventi e misure*

Art. 5 *Interventi nei percorsi scolastici, di istruzione, formazione e universitari*

Art. 6 *Interventi formativi nelle strutture sanitarie*

Art. 7 *Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione*

Art. 8 *Giornata regionale sui DSA. Iniziative di informazione e sensibilizzazione*

Art. 9 *Misure educative e didattiche di supporto*

Art. 10 *Contributi*

Art. 11 *Misure per il reclutamento del personale*

Art. 12 *Programma triennale per i DSA*

Art. 13 *Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA*

Art. 14 *Disposizione finale*

Art. 15 *Clausola di valutazione degli effetti finanziari*

Art. 16 *Disposizione finanziaria*

Art. 17 *Entrata in vigore*

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità della persona se non sono tempestivamente individuate e adeguatamente gestite, arrivando a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 3, 4, 32, 33, 34 e 35 della Costituzione e dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), detta disposizioni in favore di persone con DSA, come definiti dall'articolo 3, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento dei DSA, alla realizzazione di una comunicazione e di una collaborazione attiva tra la Regione, le famiglie, gli enti del Terzo settore e gli enti locali, i servizi educativi, le istituzioni scolastiche, compresa la scuola dell'infanzia, le istituzioni formative di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*), le istituzioni universitarie, sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché all'apprendimento scolastico e a un'istruzione adeguata, all'inserimento nel mondo del lavoro e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona.

3. La Regione promuove la partecipazione degli enti locali all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e la presa in carico dei bisogni delle persone con DSA, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) favorire la piena integrazione umana, sociale, scolastica e lavorativa e la pari dignità delle persone con DSA;
- b) individuare e garantire le condizioni necessarie per la realizzazione delle persone con DSA, nei percorsi scolastici, formativi e universitari di cui all'articolo 1, comma 2, favorendo il successo scolastico e formativo, nell'ambito lavorativo e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona;
- c) assicurare adeguate possibilità di individuazione tempestiva dei fattori di rischio per garantire una diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, mediante utilizzo di indici predittivi così come indicati dalle linee guida adottate in materia di DSA, per favorire interventi didattici di potenziamento delle abilità e un'efficace riabilitazione;
- d) assicurare una diagnosi tempestiva e corretta, anche quando si tratta di persone non più comprese nell'età evolutiva;
- e) ottenere una certificazione tempestiva, completa e corretta nell'ambito di una fattiva collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in conformità alle indicazioni della *Consensus Conference* e alle linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell'Istituto superiore di sanità;
- f) promuovere percorsi riabilitativi, psico-educativi e pedagogico-didattici idonei a favorire l'apprendimento, agevolando l'integrazione e le pari opportunità nel rispetto della dignità della persona;
- g) sensibilizzare e formare rispetto alle caratteristiche dei DSA il personale docente e non docente, gli operatori sociosanitari, le famiglie, anche mediante puntuali aggiornamenti;
- h) sensibilizzare i pediatri di libera scelta a individuare tempestivamente le caratteristiche indicanti un potenziale DSA;
- i) promuovere specifiche iniziative volte a prevenire forme di discriminazione e a favorire l'inclusione;
- j) sostenere e promuovere l'uso di tecniche innovative e strumenti digitali che favoriscano l'apprendimento e facilitino l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con DSA;
- l) promuovere la realizzazione di una rete finalizzata al potenziamento di un dialogo tra famiglie, istituzioni scolastiche e formative di cui all'articolo 1, comma 2, e servizi per rendere efficaci gli interventi sui minori e diffondere una cultura inclusiva dentro e fuori la scuola.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) *disturbi specifici di apprendimento (DSA)*, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia; disturbi che possono sussistere separatamente o insieme e si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana;
- b) *dislessia*, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nell'abilità di decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- c) *disgrafia*, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con una difficoltà nella realizzazione grafica;
- d) *disortografia*, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con una difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- e) *discalculia*, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri;
- f) *Consensus Conference*, le Raccomandazioni per la Pratica Clinica 2007 (CC-RPC-2007) e le successive integrazioni e aggiornamenti, e la *Consensus Conference* sui DSA (CC-ISS-2011) a cura dell'Istituto superiore di sanità e successivi aggiornamenti;
- g) *Linee Guida*, le Linee Guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell'Istituto superiore di sanità.

2. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 4
(Interventi e misure)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi:

- a) interventi formativi nei percorsi di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) interventi formativi nelle strutture sanitarie;
- c) misure e interventi finalizzati alla diagnosi tempestiva, alla riabilitazione e alla certificazione;
- d) misure e interventi finalizzati alla presa in carico riabilitativa e di potenziamento delle abilità;
- e) iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
- f) misure educative e didattiche di supporto, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- g) misure finalizzate a favorire il percorso universitario;
- h) misure finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo;
- i) misure per migliorare l'erogazione dei servizi di tutoraggio e di apprendimento di metodi di studio.

Art. 5

(Interventi nei percorsi scolastici, di istruzione, formazione e universitari)

1. La Regione promuove e sostiene interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente e ai dirigenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, nonché delle università.

2. La formazione di cui al comma 1 è, in particolare, diretta a:

- a) approfondire la conoscenza delle caratteristiche dei DSA e favorire la loro precoce individuazione;
- b) acquisire le strategie didattiche adeguate alle persone con DSA, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca, di associazioni, agenzie e istituzioni educative;
- c) far conoscere e utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative;
- d) far adottare percorsi educativi e didattici personalizzati anche mediante misure dispensative e strumenti compensativi nel corso del ciclo di studi;
- e) promuovere l'adozione di libri di testo con schede per la didattica inclusiva;
- f) favorire la presenza nei percorsi di istruzione e formazione e negli studi universitari di un docente esperto con compiti di referente, come previsto nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 e successive modifiche.

3. La Regione promuove la realizzazione di un tavolo permanente di raccordo tra il Ministero competente, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché gli Istituti e le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di veicolare le informazioni, le buone prassi e rendere omogenei i percorsi scolastici e formativi.

Art. 6

(Interventi formativi nelle strutture sanitarie)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Gli specifici interventi formativi di cui al comma 1 rivolti agli operatori sanitari sono, in particolare, finalizzati a:

- a) fornire conoscenze aggiornate sulle diverse strategie di apprendimento e sui disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento;
- b) acquisire competenze per la rilevazione degli esiti dei protocolli di *screening*, in collaborazione con le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) diagnosticare e certificare le situazioni di DSA in conformità alle indicazioni della *Consensus Conference* e alle Linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell'Istituto superiore di sanità;
- d) saper individuare gli interventi riabilitativi più appropriati secondo le indicazioni della *Consensus Conference* e le linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell'Istituto superiore di sanità;
- e) sviluppare competenze per fornire consulenza ai docenti e alle famiglie in merito alle diverse strategie di apprendimento e in particolare ai disturbi specifici ed aspecifici;
- f) potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla diagnosi sulla valutazione del profilo di funzionamento o qualificazione, per impostare un corretto progetto di intervento;
- g) potenziare le competenze delle figure professionali preposte alla presa in carico riabilitativa per implementare un corretto progetto di intervento.

Art. 7

(Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione)

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari e sociosanitari alle caratteristiche dei DSA, dotando i servizi per l'infanzia e adolescenza di strumenti diagnostici e riabilitativi appropriati e di operatori specializzati in materia, anche al fine di assicurare l'attivazione tempestiva dell'iter diagnostico per i DSA.

2. La diagnosi e la certificazione dei DSA sono effettuate nell'ambito delle prestazioni assicurate dal servizio sanitario regionale da un'*équipe* multiprofessionale che effettua il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in conformità alle indicazioni della *Consensus Conference*, alle Linee guida adottate in materia di DSA pubblicate sul Sistema nazionale Linee Guida dell'Istituto superiore di sanità e in coerenza con le Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) adottate dalla Regione Lazio. Il percorso diagnostico e di certificazione per gli alunni e gli studenti è attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della l. 170/2010.

3. Ferma restando la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario regionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'*iter* diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione è fatto salvo il diritto di rivolgersi a ulteriori soggetti privati, individuati con deliberazione della Giunta regionale, che possono rilasciare la certificazione, con oneri a carico dell'assistito ai sensi e nel rispetto dell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140 tra Governo, Regioni e Province autonome su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)".

4. La Regione individua in ogni azienda sanitaria locale, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, e con le risorse disponibili a legislazione vigente, una o più *équipe* multiprofessionali per la formulazione delle diagnosi e l'erogazione di eventuali trattamenti.

5. La Regione assicura, inoltre, ogni misura necessaria per la diagnosi e la certificazione dei DSA nell'età adulta anche promuovendo l'individuazione, presso le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari integrate. È fatto salvo il diritto di rivolgersi agli ulteriori soggetti privati di cui al comma 3.

6. Sono valide, ai fini previsti dalla presente legge, anche le certificazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente da strutture di altre Regioni.

7. L'elenco delle strutture pubbliche e accreditate dal servizio sanitario regionale che rilasciano la certificazione diagnostica dei DSA, nonché degli ulteriori soggetti di cui al comma 3 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2026. Fino a tale data si applica la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 32 (Approvazione Schema di Protocollo d'intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale – MIUR del Lazio per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di

certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico, del modello di certificazione sanitaria per i DSA. Approvazione Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)).

Art. 8

(Giornata regionale sui DSA. Iniziative di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione istituisce l'8 ottobre di ogni anno la giornata regionale sui DSA, con la partecipazione e la collaborazione del servizio sanitario regionale, degli enti locali, delle università, dell'associazionismo, degli organismi operanti nel settore e, previa intesa, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, per promuovere e realizzare, anche attraverso l'attivazione di servizi informativi e di supporto, iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardanti i DSA, rivolte alla popolazione e, in particolare, alle famiglie, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, alle università, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, agli operatori sanitari e sociali.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, sostiene gli enti locali che partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 9

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. La Regione, in conformità all'articolo 5 della l. 170/2010, promuove e sostiene il diritto degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA, nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, di fruire di appositi strumenti compensativi e misure dispensative di flessibilità scolastica, al fine di accedere a un percorso scolastico in grado di valorizzare tutte le potenzialità dell'alunno e dello studente.

2. La Regione favorisce e sostiene, in particolare, anche con la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 10, e in raccordo con i servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali:

- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di attività scolastiche, che tengono conto delle caratteristiche peculiari dell'alunno e dello studente;
- b) l'applicazione di misure dispensative atte a dispensare dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, a programmare tempi più lunghi per le prove scritte e a valutare le prove scritte e orali in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di disturbo che l'alunno e lo studente presenta;
- c) l'applicazione di misure che dispensano l'alunno e lo studente con DSA da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- d) l'uso di strumenti compensativi che hanno potenzialità abilitative e il vantaggio di compensare la funzione deficitaria, nonché di favorire l'autonomia delle persone con DSA, quali la calcolatrice, il registratore, il *computer* con programmi di video-scrittura, il correttore ortografico, la sintesi vocale, la tavola pitagorica, i formulari, le mappe e tutti gli altri strumenti che si ritengono idonei al medesimo scopo;
- e) la presenza di un referente scolastico per i DSA;
- f) l'utilizzo a scuola e a casa dei predetti strumenti compensativi e misure dispensative.

3. La Regione promuove un'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio al fine di incentivare e monitorare l'uso degli strumenti e l'applicazione delle misure di cui al comma 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Art. 10
(Contributi)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 5 e 8, concede contributi per progetti a supporto e a sostegno del percorso scolastico, universitario, formativo ed extrascolastico degli alunni e degli studenti con DSA, proposti dalle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione nonché dagli Istituti e dalle istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 2, dagli enti locali, da enti pubblici e privati, associazioni, operanti in ambito regionale sui DSA.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l. 170/2010, la Regione, in relazione alle misure di cui all'articolo 9, concede contributi alle famiglie con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. La Regione riconosce alle famiglie con persone con DSA specifici contributi per il rilascio della certificazione da parte dei soggetti privati di cui all'articolo 7, comma 3, e per la riabilitazione e il sostegno psicologico qualora, pur avendone i requisiti, non riescano ad accedere alle strutture del servizio sanitario regionale.

4. La soglia massima di ISEE per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo è stabilita in euro 35.0000,00.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione competente in materia di salute e politiche sociali, individua criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 11

(Misure per il reclutamento del personale)

1. I bandi e gli avvisi di selezione per il reclutamento del personale da parte della Regione, dei suoi organismi, enti strumentali e società controllate assicurano alle persone con DSA la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale e secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Art. 12

(Programma triennale per i DSA)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e servizi sociali, istruzione, formazione e lavoro, previo parere del Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA di cui all'articolo 13, con deliberazione approva ogni tre anni e aggiorna annualmente il programma triennale per i DSA.

2. Il programma triennale per i DSA, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, definisce, per ciascuna annualità, in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire e le priorità nell'ambito delle tipologie degli interventi;
- b) gli specifici interventi da realizzare, l'ammontare delle risorse e la ripartizione delle stesse in relazione ai singoli interventi;
- c) le condizioni e i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui all'articolo 10, nonché le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli stessi;
- d) i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 sono presentate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche.

Art. 13

(Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA)

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone coinvolte o esperte in materia di DSA, è istituito il Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA, di seguito denominato Comitato tecnico scientifico, quale organismo di consultazione in relazione alle politiche regionali in favore delle persone con DSA.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) un dirigente, o suo delegato, designato dal Direttore regionale competente in materia di salute;
- b) il Direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di formazione e istruzione;
- c) un dirigente, o suo delegato, designato dal Direttore regionale competente in materia di lavoro;
- d) il Direttore, o suo delegato, della direzione regionale competente in materia di servizi sociali;
- e) un rappresentante di ogni azienda sanitaria locale competente in materia di DSA sia dell'età evolutiva che dell'età adulta;
- f) un pediatra di libera scelta, designato dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Lazio;
- g) un rappresentante dei servizi territoriali per la tutela della salute mentale e la riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE) delle aziende sanitarie locali;
- h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza;
- i) un rappresentante delle università, designato dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) - Comitato regionale università;
- j) un rappresentante dell'Associazione italiana dislessia (AID) - Categoria Genitori - designato dal coordinamento regionale;
- l) un rappresentante per ciascuna delle associazioni delle persone con diagnosi di DSA maggiormente rappresentative a livello regionale;
- m) un neuropsichiatra infantile esperto in DSA, designato dalla Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
- n) un rappresentante dell'Ordine degli psicologi del Lazio esperto in DSA;
- o) un logopedista riconosciuto ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista), iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei Logopedisti - ed esperto in DSA;
- p) un terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva riconosciuto ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 56 (Regolamento concernente la individuazione della figura del relativo profilo professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva), iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei terapeuti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - ed esperto in DSA;

- q) un educatore professionale, designato dall'Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo degli educatori professionali - ed esperto in DSA;
- r) un ortottista e assistente di oftalmologia, designato dall'Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia - ed esperto in DSA;
- s) un tecnico della riabilitazione psichiatrica, iscritto e designato dall'Ordine provinciale dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) - Albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica – ed esperto in DSA.

3. I componenti del Comitato tecnico scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo.

4. Al fine della costituzione del Comitato tecnico scientifico, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Regione. Decorso tale termine, il Comitato tecnico scientifico è costituito sulla base delle designazioni pervenute da almeno la metà più uno dei componenti delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico. La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

6. Il Comitato tecnico scientifico, organo consultivo della Regione per gli interventi di cui all'articolo 4, svolge, in particolare i seguenti compiti:

- a) fornire consulenze sui piani formativi del personale scolastico e universitario, dirigente e docente, degli operatori della formazione professionale e degli operatori sociali e sanitari sulle caratteristiche degli alunni con DSA;
- b) proporre campagne di sensibilizzazione, programmate annualmente sui DSA e indirizzate alle famiglie, alle istituzioni sanitarie, alla scuola e alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo del lavoro;
- c) proporre attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA, documentare e diffondere buone prassi di intervento e iniziative, proporre iniziative e attività volte a ridurre il disagio delle persone con DSA;
- d) proporre modalità di erogazione dei servizi alle famiglie, tenendo conto delle necessità di conciliare i tempi delle famiglie con quelli della scuola e delle strutture sanitarie;
- e) proporre gli interventi, monitorarne e valutarne l'attuazione;
- f) proporre le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e i risultati conseguiti.

7. Il Comitato tecnico scientifico trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta dagli Assessori competenti in materia, i quali provvedono al successivo inoltrare alle commissioni consiliari competenti.

8. Una rappresentanza del Comitato tecnico scientifico espone annualmente alle commissioni consiliari competenti la relazione sull'attività svolta.

9. La Regione mette a disposizione del Comitato tecnico scientifico i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art. 14

(Disposizione finale)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adegua ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e dei relativi atti attuativi, gli atti amministrativi adottati in materia e, in particolare:

- a) le linee guida regionali per la diagnosi e la certificazione dei DSA;
- b) i requisiti degli ulteriori soggetti privati di cui all'articolo 7, comma 3, nonché le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei medesimi requisiti.

Art. 15

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 16
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con riferimento ai contributi previsti ai sensi dell'articolo 10, si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo regionale in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)", con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2026 ed euro 1000.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, commi 2 e 4, si provvede, senza oneri carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio Sanitario Regionale, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Alla Presidente della VII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 19 del 3 aprile 2023, concernente: **“Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”**. *Parere richiesto dalla VII CCP con nota prot. 11604 del 15 maggio 2025. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 102 del 13 novembre 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n. 3 emendamenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginense, Ciarla, Crea, D'Amato, Lena in sostituzione di Droghei, Maura, Mitrano, Palazzi, Sabatini e Tripodi.**

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 13/11/2025 16:37:35

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510
Mail: IVcommissione@regione.lazio.it Pec: conv_4_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regionale.lazio.it

MOD 03 SG 25.3.3

EMENDAMENTO ALLA PL N. 19/2023

Al comma 3 dell'articolo 7, le parole: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con oneri a carico dell’assistito”.

G. RICHINI
RICHINI GIANCARLO
2025.11.12 15:38:25
CN=RICHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VAITIT-80143490581

Relazione illustrativa

L'emendamento intende chiarire che il costo per il rilascio delle certificazioni da parte dei soggetti privati individuati con D.G.R. per l'attivazione delle misure didattiche con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, sono a carico dell'utente che se ne avvale, ai sensi e nel rispetto dell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140, tra Governo, Regioni e Province autonome, su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.



Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO
2025.11.12 15:38:54
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 19/2023

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con riferimento ai contributi previsti ai sensi dell'articolo 11, si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2026 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, commi 2 e 4, si provvede, senza oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

G. RIGHINI



Relazione illustrativa

L'emendamento sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 19/2023, concernente le disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento. In particolare. Si dispone l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a euro 500 mila, per l'anno 2026 ed euro 1 milione, per l'anno 2027, a copertura degli oneri concernenti i contributi previsti:

- a) per gli interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente e ai dirigenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, nonché delle università (art. 5);
- b) per la realizzazione della Giornata regionale sui DSA e per l'organizzazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione sui DSA (art. 11);



c) in favore delle famiglie con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici destinati allo studio quotidiano a casa;

d) in favore delle famiglie con persone con DSA per il rilascio della certificazione da parte dei soggetti privati e per la riabilitazione e il sostegno psicologico qualora, pur avendone i requisiti, non riescano ad accedere alle strutture del servizio sanitario regionale.

Con riferimento agli interventi in ambito sanitario (ricompresi nell'ambito degli artt. 6 e 7, cc. 2 e 4), si provvede a valere sulle risorse del SSR, senza oneri a carico del bilancio regionale.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ Informazioni generali

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento agli emendamenti presentati dall’Assessore competente in materia di bilancio, nell’ambito della seduta n. 102 del 13 novembre 2025 della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, relativamente alla PL n. 19/2023, concernente: “Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”.

Con la PL citata, che nella versione licenziata dalla commissione primaria si compone di n. 16 articoli, in armonia con la legge n. 170/2010¹, s’intende promuovere e sostenere interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire il pieno sviluppo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), prevedendo una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche, sanitarie ed alle famiglie volte ad assicurare ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito scolastico, sociale e professionale.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. Hanno come principale caratteristica la “specificità”, intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale². Tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme e si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

I DSA, pertanto classificati in base alla difficoltà specifica che comportano, si dividono in:

- *Dislessia*: disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella lettura accurata e fluente di un testo in termini di velocità e correttezza. Questa difficoltà, a causa della fatica nella lettura, si riflette spesso nella comprensione del testo.
- *Disortografia*: disturbo specifico della scrittura che è legato ad aspetti linguistici e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto.
- *Disgrafia*: disturbo specifico della grafia che riguarda la componente motoria della scrittura per cui scrivere risulta difficoltoso e poco veloce.
- *Discalculia*: disturbo specifico che riguarda una difficoltà nella manipolazione dei numeri, i calcoli veloci a mente e il recupero dei risultati nelle diverse operazioni aritmetiche.

All’art. 4 è previsto che la Regione promuova e sostenga, anche mediante la concessione di contributi: a) interventi formativi nei percorsi scolastici, di istruzione, formazione e universitari; b) interventi formativi

¹ Legge 8 ottobre 2010 n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.

² I DSA, come riconosciuti dalla legge 170/2010, in generale non costituiscono fattore di disabilità e quindi per la persona con DSA non è previsto l’accertamento di handicap ai sensi della 104/92, fatti salvi i rarissimi casi in cui è riconosciuta una limitazione nel funzionamento adattivo tale da necessitare la valutazione ai sensi della citata legge 104/92.



nelle strutture sanitarie; c) misure e interventi finalizzati alla diagnosi tempestiva, alla riabilitazione e alla certificazione; d) misure e interventi finalizzati alla presa in carico riabilitativa e di potenziamento delle abilità; e) iniziative di informazione e di sensibilizzazione; f) misure educative e didattiche di supporto, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; g) misure finalizzate a favorire il percorso universitario; h) misure finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo; i) misure per migliorare l'erogazione dei servizi di tutoraggio e di apprendimento di metodi di studio.

Gli interventi predetti sono disciplinati, quindi, nell'ambito dell'art. 5 (Interventi nei percorsi scolastici, di istruzione, formazione e universitari), dell'art. 6 (Interventi formativi nelle strutture sanitarie), dell'art. 7 (Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione)³, dell'art. 8 (Giornata regionale sui DSA. Iniziative di informazione e sensibilizzazione), dell'art. 9 (Misure educative e didattiche di supporto) e dell'art. 12 (Misure per il reclutamento del personale). Per la realizzazione delle misure previste dagli artt. 5, 8 e 9 sopracitati, all'art. 11 sono previsti specifici contributi, in particolare:

- a) per gli interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente e ai dirigenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, nonché delle università;
- b) per la realizzazione della Giornata regionale sui DSA e per l'organizzazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione sui DSA;
- c) in favore delle famiglie (con soglia massima di ISEE pari a euro 35.000,00) con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici destinati allo studio quotidiano a casa;
- d) in favore delle famiglie (con soglia massima di ISEE pari a euro 35.000,00) con persone con DSA per il rilascio della certificazione da parte dei soggetti privati e per la riabilitazione e il sostegno psicologico qualora, pur avendone i requisiti, non riescano ad accedere alle strutture del servizio sanitario regionale.

All'art. 13 si prevede l'adozione del Programma triennale per i DSA (da aggiornare annualmente) e all'art. 14 si dispone l'istituzione del Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA, quale organismo di consultazione in relazione alle politiche regionali in favore delle persone con DSA.

Nella seduta n. 102 del 13 novembre 2025 della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, l'Assessore al bilancio ha presentato alcuni emendamenti, tra cui quello relativo alla norma

³ Come delineato dal DSM 5 della Consensus Conference (2011), si ritiene che la diagnosi di DSA, possa essere ipotizzata anche in presenza di competenze cognitive in area limite (Quoziente Intellettivo-QI tra 70 e 85), quando le prestazioni scolastiche risultano significativamente inferiori a quelle attese in funzione del QI. In generale, la diagnosi di DSA deve essere effettuata dopo un congruo periodo di inserimento in percorsi scolastici. La diagnosi di dislessia e disortografia viene formulata non prima della fine del II anno del primo ciclo di istruzione, mentre per la diagnosi di discalculia e disgrafia è necessario aspettare il termine del terzo anno. Tuttavia, già nella I classe del primo ciclo di istruzione, importanti discrepanze tra le competenze cognitive generali e l'apprendimento della letto-scrittura e delle abilità in ambito logico-matematico, possono essere rilevate come indicatori di rischio. La presenza di tali indicatori, pur non consentendo una diagnosi permette l'attivazione di procedure pedagogico educative atte all'attenuazione delle difficoltà presenti nel bambino. Effettuare la diagnosi dopo un periodo di inserimento in percorsi scolastici di potenziamento mirato ha lo scopo di evitare falsi positivi e di escludere i casi di ritardo o rallentamento transitorio di acquisizione di apprendimenti.

finanziaria e l'emendamento che introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla PL, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, con riferimento ai contributi previsti all'art. 11.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a complessivi euro 500 mila per l'anno 2026 ed euro 1 milione per l'anno 2027, con possibilità di rifinanziamento per le annualità successive. La ripartizione delle somme sui pluriennali del bilancio vigente tiene conto della tempistica necessaria per l'approvazione del piano ex art. 13 e dell'adeguamento degli atti amministrativi già adottati in materia, con particolare riferimento alle linee guida regionali per la diagnosi e la certificazione dei DSA e ai requisiti degli ulteriori soggetti privati individuati con D.G.R. che possono rilasciare le certificazioni per l'attivazione delle misure didattiche con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, nonché le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei medesimi requisiti.

Al riguardo, va evidenziato che la Regione con la deliberazione n. 32 del 4 febbraio 2020⁴, ha recepito l'Accordo 25 luglio 2012, n. 140, tra Governo, Regioni e Province autonome su *“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”*. La deliberazione, dunque, ha inteso regolamentare le procedure e le pratiche regionali relative ai processi di individuazione, diagnosi e certificazione degli studenti con DSA e relativi interventi, nel rispetto della legge n. 170/2010, chiarendo il ruolo e le funzioni dei diversi professionisti coinvolti, al fine di garantire l'attivazione delle misure didattiche⁵.

In particolare, considerato che in base a specifiche rilevazioni a cura dei Servizi unità tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (TSMREE), è risultato che i tempi di attesa per il rilascio della certificazione superano, in alcuni casi, i 6 mesi, nell'ambito della citata deliberazione, al fine di individuare procedure per garantire la tempestività per la diagnosi funzionale entro i 6 mesi, sono state definite modalità uniformi di riconoscimento dei soggetti privati che possono rilasciare la certificazione diagnostica dei DSA.

Sempre all'interno della D.G.R. n. 32/2020 sono contenute le *“Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nella regione Lazio ai sensi della legge 8*

⁴ D.G.R. n. 32/2020, concernente: *“Approvazione Schema di Protocollo d'intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale - MIUR del Lazio per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico, del modello di certificazione sanitaria per i DSA. Approvazione Linee guida per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)”*.

⁵ Il Decreto Interministeriale (adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013, di approvazione delle Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per le attività di individuazione dei casi sospetti di DSA, stabilisce, tra l'altro, che le Regioni stipulino i protocolli regionali con gli Uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA in ambito Scolastico. Lo schema di protocollo è stato adottato con la citata D.G.R. n. 32/2020.

ottobre 2010, n. 170”⁶, ove è previsto che l’attivazione del percorso diagnostico da parte del pediatra di libera scelta⁷ avviene previa comunicazione predisposta dalla scuola per i familiari, e non può essere effettuata prima della seconda metà del secondo anno del primo ciclo di istruzione per quanto riguarda la dislessia e la disortografia, e prima della seconda metà del terzo anno del primo ciclo di istruzione per quanto riguarda la discalculia e la disgrafia.

Per gli alunni individuati, i TSMREE di residenza dell’alunno, i Servizi di neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Universitarie e degli IRCCS⁸, effettuano il percorso diagnostico e rilasciano la certificazione garantendo la priorità ai bambini che frequentano la scuola primaria. La certificazione di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste dalla legge n. 170/2010. In attuazione del citato Accordo del 25 luglio 2012, i soggetti privati autorizzati – in quanto in possesso di predefiniti requisiti – possono rilasciare la certificazione di DSA, in modo tale da consentire l’attivazione in tempi utili delle misure didattiche ed il completamento dell’iter diagnostico e il rilascio della certificazione entro 6 mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione.


In sintesi, quindi, possono rilasciare la certificazione i Servizi tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (TSMREE) delle ASL di residenza dell’alunno, i Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Universitarie e degli IRCCS e i soggetti privati autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 32/2020 e in possesso dei requisiti richiesti.



⁶ Sulla base del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, attuativo della legge n. 170/2010.

⁷ Il pediatra di libera scelta è un osservatore privilegiato, in quanto conosce l’anamnesi familiare, fisiologica e patologica del bambino e attiva controlli periodici sul suo stato di salute. Può contribuire a osservare l’effettivo raggiungimento dei prerequisiti di apprendimento in età prescolare (ultimo anno della scuola materna) e delle fasi precoci dell’apprendimento stesso. Il pediatra, in caso di sospetto di DSA, sulla base della documentazione prodotta dalla scuola e della sua valutazione clinica, invierà il bambino ai Servizi competenti.

⁸ In ogni Azienda ASL vengono costituiti, nell’ambito dei Servizi unità tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (TSMREE), una o più équipe multidisciplinari, composte da Neuropsichiatra infantile, Psicologo e Logopedista/TNPEE ed eventualmente integrata da altri professionisti sanitari in funzione delle difficoltà del bambino e della sua età, per la formulazione delle diagnosi e l’impostazione degli eventuali trattamenti.



Sulla base delle citate Linee guida, i soggetti privati che possono rilasciare la certificazione diagnostica dei DSA, sono costituiti:

- dalle strutture sanitarie private accreditate per le discipline di neuropsichiatria infantile e psicologia in regime ambulatoriale e dai centri ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale privati accreditati;
- da équipe di liberi professionisti, da società/associazioni tra professionisti, dalle strutture sanitarie private autorizzate per le discipline di neuropsichiatria infantile e psicologia in regime ambulatoriale e dai centri ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale privati autorizzati, al cui interno operano le figure previste dalle Linee guida.

Nel caso dei soggetti di cui alla lettera b), gli oneri per la certificazione sono a carico dell'utente, a differenza dei soggetti accreditati di cui alla lettera a), i cui oneri sono a carico del SSR.

Con riferimento agli adulti, l'attuale procedura prevede che le persone maggiorenni possono richiedere la certificazione DSA, anche ai fini universitari ai sensi della circolare regionale (nota n. prot.705684 dell'8 settembre 2021). Detta circolare stabilisce che:

- se il richiedente è in possesso di certificazioni pregresse (rilasciate prima del compimento dei 18 anni), rilasciate dai servizi pubblici e privati accreditati e dai privati (allegato E DGR32/2020), può rivolgersi al servizio che ha rilasciato la certificazione nei primi cicli di istruzione per la conversione della certificazione stessa;
- sono a carico del richiedente le certificazioni che per la prima volta vengono effettuate durante la maggiore età;
- la certificazione DSA adulti può essere richiesta, ad oggi solo ai servizi ASL e non ai privati.

La rappresentazione delle procedure previste a legislazione vigente di cui sopra, risulta necessaria per inquadrare, in particolare, le nuove disposizioni ex art. 7 della PL, che saranno efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2026, con le quali si intende rinnovare e potenziare quanto già previsto dalla D.G.R. n. 32/2020. La citata deliberazione rimane efficace fino alla data predetta – eventualmente prorogabile tenuto conto dell’iter di approvazione della PL in oggetto.

Per quel che concerne i dati, quelli a disposizione della struttura regionale competente al momento dell’esame della PL in oggetto, sono relativi all’anno 2021 e 2022, anche in funzione delle attività dell’Osservatorio regionale per monitoraggio dei disturbi specifici dell’apprendimento, previsto ai sensi dell’art. 7 delle citate Linee guida di cui alla D.G.R. n. 32/2020 (DD n. G16919/2023), in carica fino al 31/12/2024 e non rinnovato.

a) dati certificazioni DSA minori:

Monitoraggio DSA: dati minori

- n. di Certificazioni DSA rilasciate in età evolutiva: **7274**
- **3010** nel 2021 – **4243** nel 2022
- Rilasciate da:
 - **4559** TSMREE
 - **329** AO SAN'ANDREA
 - **85** AO UMBERTO I
 - **96** IRCSS SANTA LUCIA (81)- san raffaele (15)
 - **1705** EQUIPE AUTORIZZATE (DGR 32/20)

Monitoraggio DSA: dati minori

- **ETA'**
 - **915** (7-9 ANNI)
 - **2842** (10-15 ANNI)
 - **378** (14-17 ANNI)
 - **92** (18-22 ANNI)
 - **16** nd
- **CERTIFICAZIONE DSA**
 - 3681** DISLESSIA
 - 2286** DISGRAFIA
 - 4002** DISORTOGRAFIA
 - 3371** DISCALCULIA
- **1985** IN COMORBILITA'
- **TOTALE 4243**

Monitoraggio DSA: dati minori

- **DOVE**
 - **3167** (ROMA E PROV)
 - 1194 (ASL RM 1)
 - 335 (ASL RM 2)
 - 798 (ASL RM 3)
 - 136 (ASL RM 4)
 - 295 (ASL RM 5)
 - 397 (ASL RM 6)
 - 13 ND
 - **592** (ALTRE PROV)
 - 434 (FROSINONE)
 - 44 (LATINA)
 - 85 (RIETI)
 - 29 (VITERBO)



Monitoraggio DSA: dati minori

- INVIO AL SERVIZIO
 - 2496 AUTO INVIO
 - 95 PEDIATRA
 - 2653 SCUOLA
 - 291 SECONDO LIVELLO
 - 5 INTERNET
 - 15 CONOSCENZE
 - 1 MMG
 - 5 SITO REGIONE LAZIO
 - 2 PROFESSIONISTI

Monitoraggio DSA: dati minori

- COMORBILITA'
 - ADHD (545)
 - DNA
 - DISTURBO DI ANSIA
 - DISTURBO SFERA EMOTIVA
 - ALTRO
- CERTIFICAZIONE DSA
 - 2777 PRIMA CERTIFICAZIONE
 - 2781 RINNOVO
 - 5 CONVERSIONE
 - 1690 ND

b) dati certificazioni adulti:

Monitoraggio DSA: dati adulti

- n. di Certificazioni DSA rilasciate in età adulta: 278
- 81 nel 2021 – 197 nel 2022
- Rilasciate da:
 - 29 AO SAN'ANDREA
 - 159 ASL
 - 5 IRCSS SANTA LUCIA
 - 25 UMBERTO I
 - 6 CENTRO PSICOLOGICO LA SAPIENZA
 - 56 EQUIPE AUTORIZZATE (DGR 32/20- !!!!)

Monitoraggio DSA: dati adulti

- ETA'
 - 259 (18-29 ANNI)
 - 17 (30-48 ANNI)
 - 3 (49-58 ANNI)
- DOVE
 - 114 (ROMA E PROV)
 - 59 (ASL FROSINONE)
 - 30 (ASL LATINA)
 - 16 (ASL RIETI)
 - 2 FUORI REGIONE
 - 18 NON DEFINITO

Monitoraggio DSA: dati adulti

• INVIO AL SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 MMG • 57 SCUOLA • 18 SECONDO LIVELLO • 1 CSM • 2 TSMREE • 1 ASL 					
• CERTIFICAZIONE DSA	<table> <tr> <td>209 DISLESSIA</td><td rowspan="4">} 28 IN COMORBILITA'</td></tr> <tr> <td>67 DISGRAFIA</td></tr> <tr> <td>177 DISORTOGRAFIA</td></tr> <tr> <td>187 DISCALCULIA</td></tr> </table>	209 DISLESSIA	} 28 IN COMORBILITA'	67 DISGRAFIA	177 DISORTOGRAFIA	187 DISCALCULIA
209 DISLESSIA	} 28 IN COMORBILITA'					
67 DISGRAFIA						
177 DISORTOGRAFIA						
187 DISCALCULIA						

Monitoraggio DSA: dati adulti

• COMORBILITA'	ADHD DNA DISTURBO DI ANSIA DISTURBO SFERA EMOTIVA ALTRO	
• MOTIVO RICHIESTA	197 SCUOLA 6 LAVORO 36 ALTRO	22 Università 8 Misura di legge 3 Capire propri difficoltà 1 Attivazione BES 1 Concorso pubblico

In virtù di quanto sopra, le attività di formazione del personale sanitario di cui all'art. 6 (Interventi formativi nelle strutture sanitarie), possono essere realizzate a valere sulle risorse a legislazione vigente del SSR, giacché, sulla base degli atti di indirizzo della Regione, le aziende sanitarie prevedono, nei rispettivi piani formativi annuali, percorsi formativi dedicati.

Per quel che concerne la diagnosi e la certificazione dei DSA di cui all'art. 7 (Misure e interventi per la diagnosi e la certificazione), restano a carico del SSR le certificazioni per i minorenni rilasciate dai servizi competenti delle ASL e/o AA.OO e dalle strutture private accreditate, mentre sono a carico dell'utente le certificazioni rilasciate dalle equipe autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 32/2020. Con riferimento alle disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 7, per cui *“la Regione assicura, inoltre, ogni misura necessaria per la diagnosi e la certificazione dei DSA nell'età adulta anche promuovendo l'individuazione, presso le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari integrate”*, le stesse sono da intendersi in termini di indirizzo ovvero di facilitazione e miglioramento dei processi organizzativo, senza che ciò comporti oneri a carico del bilancio regionale. Allo stesso modo, le disposizioni di cui all'art. 12 (Misure per il reclutamento del personale).

Dunque, le risorse regionali previste a valere sul fondo di nuova istituzione di cui alla presente PL che, come detto, sono pari a complessivi euro 500 mila per l'anno 2026 ed euro 1 milione per l'anno 2027, sono destinate alla copertura degli interventi previsti nell'ambito, rispettivamente, dell'art. 5 (Interventi nei percorsi scolastici, di istruzione, formazione e universitari), dell'art. 8 (Giornata regionale sui DSA. Iniziative di informazione e sensibilizzazione) e dell'art. 9 (Misure educative e didattiche di supporto), a fronte dei quali l'art. 11 destinati specifici contributi. Nello specifico, si prevedono contributi:

- a) per gli interventi formativi in materia di DSA rivolti al personale docente e non docente e ai dirigenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e

paritarie, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, nonché delle università (artt. 5 e 11 della PL);

- b) per la realizzazione della Giornata regionale sui DSA e per l'organizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sui DSA (artt. 8 e 11 della PL);
- c) in favore delle famiglie (con soglia massima di ISEE pari a euro 35.000,00) con figli con DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici destinati allo studio quotidiano a casa (artt. 9 e 11 della PL);
- d) in favore delle famiglie (con soglia massima di ISEE pari a euro 35.000,00) con persone con DSA per il rilascio della certificazione da parte dei soggetti privati e per la riabilitazione e il sostegno psicologico qualora, pur avendone i requisiti, non riescano ad accedere alle strutture del servizio sanitario regionale (art. 11 della PL).

Fermo restando che per la formazione del personale docente nel corso degli anni sono state previste risorse da parte dello Stato – la legge n. 170/2010 sottolinea la forte “responsabilità” attribuita alla scuola per la gestione dei DSA, facendo appello alle competenze pedagogiche dei docenti curricolari per garantire il successo scolastico degli alunni – la Regione promuove e sostiene gli interventi formativi previsti ai sensi dell'art. 5 della PL. Nello specifico, sono concessi contributi per i progetti proposti dalle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, dagli istituti e dalle istituzioni universitarie, dagli enti locali, da enti pubblici e privati, da associazioni operanti in ambito regionale sui DSA, diretti: all'approfondimento delle problematiche e delle caratteristiche relative ai DSA e a favorire la loro precoce individuazione; all'acquisizione di strategie didattiche adeguate alle persone con DSA; alla conoscenza e l'utilizzo di strumenti compensativi e delle misure dispensative; all'adozione di percorsi educativi e didattici personalizzati; all'adozione di libri di testo con schede per la didattica inclusiva; a favorire la presenza nei percorsi di istruzione e formazione e negli studi universitari di un docente esperto con compiti di referente⁹. Per tali misure, a valere sul fondo di nuova istituzione, si quantifica un onere complessivo pari a euro 100.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00, per l'anno 2027.

Per la realizzazione della Giornata regionale sui DSA, con la partecipazione e la collaborazione del servizio sanitario regionale, degli enti locali, delle università, dell'associazionismo¹⁰, degli organismi operanti nel settore e, previa intesa, dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, e per l'organizzazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione sui DSA (art. 8 della PL), si quantificano gli oneri in euro 30 mila, per ciascuna annualità 2026 e 2027, nel caso della Giornata, e in euro 70.000,00, per l'anno 2026 e in euro 120.000,00 per l'anno 2027, con riferimento iniziative di informazione e sensibilizzazione riguardanti i DSA, rivolte alla popolazione e, in particolare, alle famiglie, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, alle università, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, agli operatori sanitari e sociali.

⁹ È prevista l'istituzione di un tavolo permanente di raccordo tra il Ministero competente, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché gli Istituti e le istituzioni universitarie, al fine di veicolare le informazioni, le buone prassi e rendere omogenei i percorsi scolastici e formativi.

¹⁰ Già nelle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 32/2020, è specificato che “le associazioni di volontariato rappresentano una risorsa importante a fianco dei servizi e delle istituzioni locali, in quanto collaborano con la scuola e con i servizi socio-sanitari per favorire azioni informative, di ascolto e di accoglienza alle famiglie”.

Con riferimento agli altri contributi previsti dall'art. 11 della PL, in favore delle famiglie (con soglia massima di ISEE pari a euro 35.000,00) per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici destinati allo studio quotidiano a casa e per il rilascio della certificazione da parte dei soggetti privati e per la riabilitazione e il sostegno psicologico, le risorse complessive a valere sul fondo di nuova istituzione sono quantificate in euro 300.000,00, per l'anno 2026 e in euro 650.000,00, per l'anno 2027.

Nel primo caso, la misura è finalizzata ad estendere le abilità dello studente con DSA ed a potenziare la sua qualità di vita, sostenendo le spese per l'acquisto di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati (strumenti compensativi per compensare la funzione deficitaria e favorire l'autonomia, quali calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura, correttore ortografico, sintesi vocale, tavola pitagorica, formulari, mappe, ecc.. Nel secondo caso, con riferimento agli studenti del primo ciclo di istruzione, l'intervento regionale intende coprire le spese a carico delle famiglie qualora, nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario regionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, le famiglie medesime si rivolgano a ulteriori soggetti privati, individuati con deliberazione della Giunta regionale.

Come già anticipato, l'istituzione del Comitato tecnico scientifico regionale sui DSA (art. 14) non comporta oneri a carico del bilancio regionale

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura dell'emendamento in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l'istituzione nel programma 06 della missione 04, titolo 1, del “Fondo regionale in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2026 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2027, e la possibilità di rifinanziamento per le annualità successive.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) che, al momento della presentazione dell'emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.



Tabella A

ONERI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

MARCO MARAFINI

